

Deliberazione della Giunta Regionale 28 giugno 2017, n. 2-5267

**Prime Linee guida relative all'esercizio del controllo analogo per gli affidamenti diretti in regime di "in house providing" all'Agenzia Piemonte Lavoro (APL).**

A relazione dell'Assessore Pentenero:

1) Natura giuridica, funzioni e compiti dell'Agenzia Piemonte Lavoro

Agenzia Piemonte Lavoro è l'Ente regionale strumentale che svolge per conto della Regione Piemonte funzioni e compiti attribuiti dalla Legge regionale 34/2008 e s.m.i. e dalla Legge regionale 23/2015.

Dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia patrimoniale e contabile nell'ambito delle risorse ad essa attribuite dal bilancio regionale, dal 1998 l'Agenzia è un ente strumentale della Regione Piemonte.

L'Agenzia Piemonte Lavoro è stata istituita con la Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 4 "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro", poi abrogata in quanto sostituita dalla Legge regionale n. 34 del 22 dicembre 2008 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro", e successive modifiche ed integrazioni, che ne regola funzioni, compiti, struttura e rapporti con la Regione Piemonte; la Legge regionale n. 23 del 29 ottobre 2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)", infine, ne ha ampliato funzioni e compiti.

L'Agenzia, autonomo centro di imputazione giuridica esterno, svolge attività direttamente intestate dalla normativa alla Regione, in particolare dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro di politiche attive, ai sensi dell' art. 1 comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e che quest'ultima, nell'ambito della propria autonomia, ha ritenuto di svolgere per il tramite di APL per esigenze di economia organizzativa.

In particolare L'Agenzia coordina e gestisce i Centri per l'impiego di cui all'articolo 20 della L.R. 34/2008, secondo quanto previsto dall' articolo 16 della L.R. 23/2015 e definito dalla convenzione di cui all' articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 150/2015, assicurando l'erogazione dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro di cui all' articolo 18, comma 1, del D.Lgs. 150/2015, nonché dei servizi per il collocamento mirato dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e dell'avviamento a selezione nei casi previsti dall' articolo 16 della legge 56/1987.

L'Agenzia, inoltre,

- esercita compiti di assistenza tecnica e monitoraggio alla Regione Piemonte in relazione alle funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento delle politiche attive del lavoro, nonché a quelle relative alla regolazione e organizzazione dei servizi per il funzionamento del mercato del lavoro regionale; funzioni che sono attribuite dal D.Lgs. 150/2015 alla Regione Piemonte;
- collabora, d'intesa con gli uffici regionali competenti, al monitoraggio delle attività di formazione professionale, materia di competenza regionale ai sensi dell'art. 117 della Costituzione;
- svolge nel rispetto gli indirizzi della Giunta regionale, compiti di supporto alle attività di programmazione del Fondo Sociale Europeo (FSE); promozione e sostegno alla qualificazione dei tirocini; realizzazione degli interventi di ricollocazione lavorativa dei dirigenti previsti dall' articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266; gestione ed erogazione di forme di sostegno al reddito a favore di lavoratori in difficoltà a seguito di crisi aziendali o di perdita del posto di lavoro; supporto tecnico alla Consigliera o al Consigliere di parità,

secondo quanto previsto dall' articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

## 2) Controlli regionali esercitati sull' Agenzia Piemonte Lavoro

Il rapporto di strumentalità delineato nel punto precedente è altresì reso evidente dai poteri di controllo contabili/organizzativi cui è sottoposta l' Agenzia ed esercitati dalla Regione.

I predetti controlli sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- Controlli sull'attività:
  - o art. 6, comma 6 e art. 8, comma 4, della L.R. 34/2008, per lo svolgimento dei compiti istituzionali di cui all'articolo 6, comma 3, nonché degli ulteriori compiti dei cui all'articolo 6, comma 5, della L.R. 34/2008, l' Agenzia organizza le proprie attività predisponendo il piano generale di attività annuale; il documento è presentato alla Giunta regionale per l'approvazione ed è trasmesso alla competente commissione consiliare;
  - o art. 6, comma 6 e art. 8, comma 4, della L.R. 34/2008, l' Agenzia dà conto di quanto realizzato mediante una relazione sulle attività svolte l'anno precedente; il documento è presentato alla Giunta regionale per l'approvazione ed è trasmesso alla competente commissione consiliare;
  - o art. 8, comma 4, della L.R. 34/2008, l' Agenzia sottopone gli atti di straordinaria amministrazione alla Giunta regionale per l'approvazione.
  
- Nomine e Controlli sull'organizzazione:
  - o art. 6, comma 2, della L.R. 34/2008, lo Statuto dell' Agenzia è approvato con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale;
  - o art. 7, commi 2 e 5, della L.R. 34/2008, il direttore dell' Agenzia e il Collegio dei revisori dei conti sono nominati dal Presidente della Giunta regionale;
  - o art. 7, comma 3, della L.R. 34/2008, i contenuti del contratto di diritto privato che regola il rapporto di lavoro con il Direttore dell' Agenzia sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;
  - o art. 10, comma 1, dello Statuto, la struttura organizzativa è definita dalla Giunta regionale;
  - o art. 8, comma 1, della L.R. 34/2008, la dotazione organica dell' Agenzia è definita con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente;
  - o art. 8, comma 3, della L.R. 34/2008, il ricorso a contratti a tempo determinato per lo svolgimento di attività gestionali di carattere straordinario e limitato nel tempo, non previste dal piano annuale di attività, sono sottoposti a previa autorizzazione della Giunta regionale, che ne autorizza altresì la relativa dotazione di risorse;
  - o art. 11, comma 2, lett. d), dello Statuto, la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo, in caso di inerzia nell'adozione di atti obbligatori da parte del Direttore;
  - o art. 11, comma 2, lett. e), dello Statuto, la Giunta regionale esercita il controllo sugli organi, disponendo la decadenza di uno o più componenti del Collegio dei revisori dei conti, in caso di gravi e reiterate inadempienze, o la risoluzione anticipata del contratto del Direttore, in caso di reiterate violazioni di disposizioni normative o di accertate gravi disfunzioni nella direzione dell' Agenzia.
  
- Controlli contabili/finanziari:
  - o art. 8, comma 5, della L.R. 34/2008, il bilancio di previsione, l'assestamento, le variazioni allo stesso e il rendiconto sono trasmessi alla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7; si applicano all' Agenzia le norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione Piemonte;

- art. 45, commi 3 e 4, della L.R. 7/2001, il bilancio di previsione, predisposto secondo le norme di contabilità regionale, è trasmesso alla Regione Piemonte entro quindici giorni dall'adozione;
- art. 45, comma 7, della L.R. 7/2001, contestualmente al bilancio annuale, APL predispone un bilancio pluriennale di durata uguale a quella prevista per il bilancio pluriennale della Regione e con l'osservanza dei principi per questo stabiliti, in quanto applicabili; il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale e trasmesso, unitamente a questo, alla Regione;
- art. 8, comma 1, dello Statuto, il conto consuntivo della gestione relativo all'anno precedente, è adottato dal Direttore e trasmesso alla Giunta regionale per l'approvazione;
- art. 48, comma 2, della L.R. 7/2001, il rendiconto, predisposto secondo le regole stabilite per il bilancio di previsione dalla L.R. 7/2001 e dal relativo regolamento di attuazione, è deliberato entro il 30 aprile ed è trasmesso alla Regione entro quindici giorni dalla data di approvazione;
- art. 49, comma 1, della L.R. 7/2001, l'Agenzia deve inviare alla Regione, dopo l'approvazione del rendiconto e unitamente a questo, una relazione sulla gestione che evidenzi le risorse delle quali ha avuto disponibilità nell'anno a cui il rendiconto si riferisce e i costi sostenuti per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti;
- art. 49, comma 6, della L.R. 7/2001, qualora risultino dalle relazioni inviate squilibri economici e comportamenti omissivi, la Regione adotta ogni provvedimento idoneo a ripristinare la correttezza della gestione, comprese la sostituzione del Direttore dell'Agenzia e/o di uno o più componenti del Collegio dei revisori dei conti, nominati dalla Regione e l'eventuale nomina di commissari;
- art. 50, commi 1 e 2, della L.R. 7/2001, entro il giorno 10 di ciascun mese, l'Agenzia è tenuta a inviare alla Regione una situazione che evidenzi lo stato dei propri conti di cassa sulla base dei flussi di entrata e di spesa; la situazione di cassa è sottoscritta dal Direttore e vistata dal Collegio dei Revisori dei conti; la mancata presentazione delle situazioni di cassa determina la sospensione di qualsiasi versamento all'ente a carico del bilancio della Regione; sono, inoltre, sospesi i trasferimenti di fondi regionali, nel caso in cui le giacenze di cassa provenienti da fondi regionali siano sufficienti a garantire il regolare funzionamento dell'ente;
- art. 4, comma 1, lett. d), dello Statuto, almeno semestralmente il Collegio dei revisori dei conti predispone una relazione sull'andamento generale economico-finanziario dell'Agenzia, che è trasmessa al Presidente della Giunta regionale;
- art. 4, comma 1, lett. b), dello Statuto, la relazione del Collegio dei revisori, nella quale vengono formulate osservazioni sul piano annuale di attività, con riguardo agli aspetti di carattere economico- finanziario, sul conto consuntivo, sul bilancio preventivo e su tutti gli atti sottoposti ad approvazione da parte della Giunta regionale, è trasmessa alla Giunta regionale per l'approvazione.

### 3) La disciplina dell "in house providing" recata dall'art. 5 del D.Lgs. 50/2016 (Nuovo codice concessioni e appalti pubblici).

Il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni, D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", recentemente modificato ed integrato dal d.lgs. 56/2017, contiene anche il recepimento della nuova disciplina in materia di "in house providing" dettata dalle Direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014, in materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali.

Il ridetto Codice introduce diverse novità anche in tema di affidamenti diretti. In particolare, per quanto d'interesse in questa sede, il primo comma dell'art. 5 precisa che affidatari in regime di "*in house providing*" possono essere oltre che le persone giuridiche di diritto privato anche le persone giuridiche di diritto pubblico.

Recependo gli orientamenti formati nel corso degli anni nella giurisprudenza comunitaria in materia di affidamenti diretti ed i principi contenuti nelle citate Direttive, il richiamato articolo 5 stabilisce, infatti, che le concessioni o gli appalti pubblici, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientrano nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici quando sono soddisfatte tutte (contemporaneamente) le seguenti condizioni:

1. un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi;
2. oltre l'80% dell'attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice;
3. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione prescritte dalle disposizioni legislative nazionali in conformità dei Trattati, che non comportino controllo o potere di veto e che non esercitino un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

#### 4) Affidamenti diretti in regime "*in house providing*" a favore di Agenzia Piemonte Lavoro

Il citato articolo 5, comma 1 individua quali potenziali affidatari *in house* le figure giuridiche di diritto pubblico o di diritto privato.

Invero, la norma in commento, non impone per gli affidamenti *in house* né un modello societario né una determinata forma giuridica privata in aderenza al noto principio dell'ordinamento dell'Unione europea per il quale è irrilevante la forma giuridica prescelta dagli ordinamenti nazionali. La forma giuridica dell'ente pubblico, quale è l'Agenzia Piemonte Lavoro è, pertanto, compatibile con l'istituto dell'*in house providing*, sempreché siano configurabili i requisiti previsti per l'affidamento diretto ed, in particolare, il "controllo analogo", il quale si manifesta in un'influenza determinante degli obiettivi strategici e delle decisioni significative della persona giuridica controllata (art. 5, comma 2, d.lgs 50/2016, art. 2, comma 1, lettere c) e d), D.lgs. 175/2016, Deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2016, n. 1-3120.

Si rende opportuno integrare la disciplina del controllo regionale sull'Agenzia Piemonte Lavoro, contemplata nella Legge regionale 34 del 2008 e s.m.i., nella Legge regionale 7 del 2001 e s.m.i. e nello Statuto dell'ente, con specifiche ulteriori disposizioni contenute nelle linee guida allegate alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, in modo da definirne compiutamente gli strumenti, al fine di consentire gli affidamenti diretti.

Sono, quindi, fonti di controllo analogo della Regione Piemonte sull'Agenzia Piemonte Lavoro:

- l'art. 12 della direttiva 24/2014/UE;
- art. 5, comma 2D.lgs 50/2016;
- art. 2, comma 1, c) e d),D.lgs. 175/2016.
- le disposizioni sui controlli stabilite nella Legge regionale n. 34 del 22 dicembre 2008 e s.m.i. e nella Legge regionale n. 7 del 11 aprile 2001 e s.m.i.;
- le clausole contemplanti poteri regionali e controlli previste nello Statuto di APL;

le linee guida allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale che integrano, per quanto di competenza, le disposizioni generali regionali in materia di controllo analogo recate dalla Deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2016, n. 1-3120.

Visto l'art. 192, primo e secondo comma, del D.lgs. 50/192.

Viste le Linee Guida n. 7 per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016, approvate con Delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) n. 235 del 15 febbraio 2017, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 61 del 14 marzo 2017 ed entrate in vigore 15 giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Appurato che Agenzia Piemonte Lavoro, in qualità di beneficiario del Fondo Sociale Europeo è tenuta ai sensi dell'art. 125 comma 4 lett. b), Reg.Ue 1303/2013, ad adottare un sistema di contabilità separata.

Attestata la regolarità amministrativa ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto quanto sopra premesso.

La Giunta regionale a voti unanimi

*delibera*

1. di approvare le allegate "Linee guida relative all'esercizio del controllo analogo per gli affidamenti diretti in regime di *in house providing* all'Agenzia Piemonte Lavoro di cui all'art. 6 della L.R. 34/2008" (Allegato A);
2. di stabilire che le Linee guida di cui al punto 1 integrano gli strumenti del controllo analogo della Regione Piemonte sull'Agenzia Piemonte Lavoro, già previsti dalla Legge regionale n. 34 del 22 dicembre 2008 e s.m.i., dalla Legge regionale n. 7 del 11 aprile 2001 e dallo Statuto dell'Agenzia;
3. di stabilire che per quanto non espressamente contemplato dalle allegate Linee guida, trovano applicazione le disposizioni regionali in materia di affidamenti diretti contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2016, n. 1-3120 recante "*Approvazione delle Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di "in house providing" strumentale*".
4. di stabilire che l'Agenzia Piemonte Lavoro adotti un sistema di contabilità separata per la contabilizzazione delle attività affidate dalla Regione in regime di *in house providing*.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino telematico della Regione Piemonte".

(omissis)

Allegato

## **ALLEGATO A**

### **Art. 1**

#### **Oggetto, definizioni, riferimenti e principi generali**

1. Le presenti Linee guida integrano le modalità di esercizio del controllo analogo che la Regione Piemonte esercita sull’Agenzia Piemonte Lavoro (di seguito anche “APL”), contenute nella Legge regionale n. 34 del 22 dicembre 2008 e s.m.i., nella Legge regionale n. 7 del 11 aprile 2001 e s.m.i. e nello Statuto dell’Agenzia.
2. L’APL collabora fattivamente, attraverso i propri organi, al controllo analogo, che è esercitato nei termini di una verifica preventiva, *in itinere* e consuntiva della coerenza dell’attività affidata all’Agenzia, intrapresa o da intraprendersi nell’anno di riferimento, con le specifiche direttive impartite dalla Giunta regionale, nonché con gli indirizzi generali scaturenti dalla programmazione regionale.
3. L’affidamento all’APL di attività in regime di “*in house providing*” richiede da parte delle Direzioni regionali affidanti una previa verifica:
  - a. della convenienza sotto il profilo economico e dei tempi di esecuzione, nonché la previa valutazione della idoneità dell’Agenzia, sotto il profilo della struttura organizzativa, delle risorse disponibili e del possesso delle necessarie capacità tecniche nonché degli ulteriori requisiti previsti, in ragione delle attività e dei servizi oggetto di affidamento;
  - b. dell’opportunità di adottare la soluzione “*in house*” in luogo del ricorso al mercato.

### **Art. 2**

#### **Attività del Comitato interno sul controllo analogo relativamente agli affidamenti ad APL**

1. Al Comitato interno, istituito ai sensi della D.G.R. 11 aprile 2016, n. 1-3120, sono attribuiti i seguenti compiti:
  - a) fornisce interpretazioni normative con particolare riguardo alle modalità di esercizio del controllo analogo;
  - b) formula proposte di modifica e/o di aggiornamento della presente disciplina;
  - c) prende visione della macro programmazione economica-finanziaria-organizzativa dell’APL e fornisce, se richiesto, supporto alla Giunta regionale in merito all’analisi della documentazione sottoposta alla sua attenzione in applicazione della L.R. 34/2008 e s.m.i, della L.R. 7/2001 e s.m.i. e dello Statuto dell’Agenzia;

d) esamina, su richiesta delle Direzioni interessate, gli atti di affidamento e le eventuali convenzioni, accordi, protocolli di intesa, da stipularsi o stipulati con APL, al fine di assicurare l'osservanza dei principi di economicità, efficienza ed efficacia, nonché l'osservanza delle presenti disposizioni e della normativa pertinente.

2. Le convocazioni del predetto Comitato sono curate dalla Direzione Segretariato Generale, su richiesta della Direzione interessata.

### **Art. 3**

#### **Programmazione e monitoraggio degli affidamenti *in house***

1. Le Direzioni regionali dispongono i singoli affidamenti *in house* all'APL in attuazione della programmazione regionale vigente e nel rispetto degli indirizzi espressi dalla Giunta regionale.
2. Al fine di svolgere un'azione di monitoraggio e verifica costante delle attività svolte dall'APL in favore della Regione Piemonte, il Settore Rapporti con Società partecipate raccoglie le comunicazioni di tutti gli affidamenti *in house* ad APL, con il dettaglio dell'oggetto, dell'importo e della durata dell'affidamento.
3. Le strutture regionali interessate sono tenute ad inviare al Settore Rapporti con Società partecipate la documentazione relativa agli affidamenti *in house* effettuati a favore dell'APL.

### **Art. 4**

#### **Modalità di affidamento**

1. la Direzione regionale affidante verifica, preventivamente all'affidamento dei servizi, che oltre l'80 per cento delle attività di APL sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla Regione Piemonte; per la determinazione di tale percentuale si prendono in considerazione i costi totali medi sostenuti nei tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione;
2. l'Agenzia eroga i servizi richiesti dalle Direzioni regionali a fronte del pagamento di corrispettivi convenzionalmente determinati nell'atto di affidamento e nel rispetto dei principi di cui al presente articolo.
3. I corrispettivi non possono superare i costi sostenuti e imputabili all'erogazione di tali Servizi

A tal fine, la Società si avvale di un sistema di contabilità separata.

In materia di rendicontazione dei costi si applicano le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti nonché le disposizioni previste nelle “Linee Guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte” allegato A della DD 807 del 15/11/2016.

I costi sostenuti ed imputabili all'erogazione dei servizi devono risultare congrui rispetto al mercato.

3. La liquidazione e il pagamento dei Servizi erogati avverrà previa rendicontazione e secondo modalità disciplinate dalle singole convenzioni di dettaglio

1. Alla Direzione regionale che dispone l'affidamento *in house* compete:

- l'adozione di criteri per la comparazione dei costi/corrispettivi ai fini della valutazione della congruità; nella motivazione del provvedimento di affidamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192, comma 2, del citato D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, deve essere dato atto delle ragioni del mancato ricorso al mercato nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
- il controllo della gestione e dell'esecuzione dell'affidamento.

## **Art. 5**

### **Controllo sugli atti connessi agli affidamenti *in house* a favore di APL**

1. Sono sottoposti al controllo del Settore Rapporti con Società partecipate, con il supporto delle professionalità presenti nel Comitato interno sul controllo analogo:

- a) gli atti di programmazione del fabbisogno di risorse umane e le diverse modalità di acquisizione individuate; gli atti di programmazione devono indicare espressamente che si è accertata preliminarmente l'impossibilità di ricorrere al personale interno;
- b) gli atti generali, quali regolamenti e deliberazioni, riguardanti l'ordinamento interno dell'APL;
- c) i Regolamenti e gli atti relativi alle procedure ad evidenza pubblica per la stipulazione di contratti aventi per oggetto servizi, forniture e lavori connessi agli affidamenti *in house*.

## **Art. 6**

### **Controllo strategico e controllo di gestione delle attività affidate *in house***

1. L'APL è sottoposta, inoltre, alle seguenti tipologie di controllo:
  - a. il controllo strategico sugli atti più significativi dell'Agenzia in ordine alla coerenza complessiva delle attività con le prescrizioni e gli obiettivi strategici stabiliti in disposizioni normative, negli atti di programmazione regionale e nelle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico ed amministrativo. Tale tipologia di controllo è attuata attraverso un'analisi preventiva e consuntiva degli obiettivi affidati e la loro realizzazione, congruenza e valutazione degli eventuali scostamenti prodotti rispetto ai target previsti, in rapporto alle risorse umane, materiali, finanziarie assegnate, al fattore temporale e alle criticità e fattori ostativi intervenuti nella realizzazione degli obiettivi prefissati;
  - b. il controllo di gestione finalizzato alla verifica dell'efficienza, efficacia ed economicità della azione amministrativa intrapresa dall'APL, sia con riferimento alle risorse attribuite, che al raggiungimento degli obiettivi gestionali assegnati, per un'ottimizzazione, anche mediante tempestivi interventi di correzione, del rapporto tra costi e risultati.

## **Art. 7**

### **Metodologia dei flussi informativi**

1. Le sopra evidenziate attività di controllo saranno effettuate con lo spirito della massima collaborazione e trasparenza tra l'Amministrazione regionale e l'APL.
2. A tal fine sono individuati presso questi ultimi i referenti responsabili del flusso informativo. Si fa ricorso alle tecnologie informatiche finalizzate alla riduzione dei flussi documentali cartacei e alla velocizzazione e semplificazione dello scambio di dati, documenti e informazioni.
3. I documenti, le informazioni e i dati richiesti possono essere inoltrati attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata, con le modalità e per gli effetti di cui all'art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.
4. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione regionale di richiedere all'APL ogni ulteriore elemento, dato, informazione e documento ritenuto necessario e, in particolare, di richiedere relazioni dettagliate su argomenti specifici.

## **Art. 8**

### **Flussi informativi verso l'APL**

1. Sarà cura della Regione Piemonte inviare, ad opera delle Direzioni competenti o tramite il Settore Rapporti con società partecipate, tutte quelle informazioni, anche riferite all'evoluzione della normativa, che possono essere utili all'APL nel garantire eventuali tempestivi adeguamenti.

## **Articolo 9**

### **Trattamento dei dati personali**

L'Agenzia è tenuta al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali recata dal Codice Privacy (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

Fatta salva l'eventuale modifica dell'attuale disciplina recata dal predetto Codice, a far data dal 25 maggio 2018 l'Apl applicherà il nuovo [Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali](#) (*Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016.

## **Art. 10**

### **Normativa applicabile e rinvio**

1. Per quanto non specificato nelle presenti direttive, si applica quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale vigente in materia. Le presenti direttive sono soggette ad eventuali successive integrazioni e/o modificazioni.